

Pubblicato il 28/02/2022

N. ____/2022 REG.PROV.CAU.
N. ____/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale ____ del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno - Dipartimento Polizia di Stato, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali, Centro

Psicotecnico – Commissione per gli Accertamenti Attitudinali, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- del giudizio di non idoneità della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali presso il Centro Psicotecnico del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, di cui al provvedimento del ____ novembre 2021, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al “Concorso per l'assunzione di 1227 Allievi Agenti VFP della Polizia di Stato” indetto con decreto del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 12 luglio 2021, definito “ai sensi dell'art. 5 comma 9 D.M. 28 aprile 2005, n.129, propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso in argomento ed è definitivo”;
- del provvedimento, ove già adottato, comunque non notificato - del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto - di esclusione del medesimo dal concorso de quo, posto che il giudizio di inidoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico all'emanazione del provvedimento di esclusione;
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità;
- della scheda del “Colloquio Collegiale” e della scheda del Perito Selettore psicologo, entrambe ricevute a seguito di accesso agli atti, nonché dei giudizi recati in tali atti;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle Disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso in oggetto, approvate con determinazione del Direttore Centrale della

Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del Ministero dell'Interno e dei relativi allegati;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Dipartimento Polizia di Stato;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2022 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, dagli atti di causa emergono elementi idonei ad una valutazione in termini di sussistenza del presupposto del fumus boni iuris, in relazione al risultato positivo dei test attitudinali e della valutazione psicopatologica e alle contraddittorie indicazioni espresse nel giudizio a seguito del colloquio;

Rilevato, altresì, che – fermi restando i limiti del sindacato di questo giudice sulla discrezionalità tecnica in materia di prove psico-attitudinali (cfr. Cons. Stato, sez. II, 6 dicembre 2021, n.8137 e da ultimo, id. sez. II ord. 1 febbraio 2022, n. 475) – il provvedimento di inidoneità impugnato risulta in evidente contrasto con il giudizio espresso dal professionista di parte che ha sottoposto il ricorrente a test e colloqui con analoghe modalità di procedura, ottenendo un risultato positivo;

Ritenuto, quindi, di accogliere l'istanza cautelare avanzata nel ricorso, disponendo il riesame del ricorrente – mediante ripetizione della prova di accertamento attitudinale comprensiva del colloquio – da parte di una Commissione in diversa composizione, da eseguirsi con le modalità e termini indicati in dispositivo;

Ritenuto, infine, di rinviare alla camera di consiglio del 26 aprile 2022 anche ai fini della pronuncia sulle spese della fase del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie l'istanza cautelare ai fini del riesame del ricorrente, per l'accertamento attitudinale in questione comprensivo del colloquio, da parte di una Commissione in diversa composizione, che dovrà essere effettuato dall'Amministrazione nel termine di 40 (quaranta) giorni dalla data della comunicazione o notifica della presente ordinanza presso la sede reale dell'Amministrazione stessa che ha adottato l'atto impugnato.

Rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 26 aprile 2022.

Spese al definitivo (cautelare).

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario

L'ESTENSORE
Mariangela Caminiti

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.